

CONVENZIONE DI STAGES O TIROCINIO CURRICULARE

TRA

La Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena, con sede legale in Via Mattioli 10, Partita IVA n. 00273530527 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Antonio Cardini nato a Siena il 9 agosto 1950.

E

L'Azienda/Ente pubblico ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE (A.N.O.L.F.)

Con sede legale in ROMA - Via Salaria, n. 89

Codice fiscale 94018300599 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Rappresentato da OBERDAN CIUCCI

nato a COLLEFERRO (ROMA) il 13/03/1946

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei nuovi processi formativi attivati dalla riforma, le singole facoltà possono promuovere stages o tirocini curriculari da svolgersi presso aziende o enti a beneficio di coloro che, iscritti al II o III anno di uno dei corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Scienze Politiche, devono completare il proprio corso di studi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ("tirocini formativi e di orientamento") l'Azienda/Ente pubblico si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino a un numero massimo di _____ soggetti anche contemporaneamente in qualità di stagisti su proposta della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 142 del 25/03/98 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della l. 24/06/97, n. 196).

Art. 2

Come stabilito dagli artt. 1-9 del D.M. n. 142 del 25/03/98:

1. Lo stage o tirocinio ha l'obiettivo di preparare lo studente a comprendere le logiche del mondo del lavoro e ad applicare alla realtà operativa le conoscenze e le competenze acquisite nei corsi accademici. L'attività di ciascuno studente verrà a tal fine guidata e verificata da un supervisore professionale presso l'azienda, ente pubblico o centro di ricerca e da un supervisore accademico nominato tra i docenti della Facoltà.
2. I rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono coi soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda nei limiti sotto indicati:
 - a) aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante.
 - b) aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di due tirocinanti contemporaneamente.
 - c) aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
3. In base alla presente Convenzione, per ogni studente inserito nell'Azienda/Ente pubblico ospitante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del supervisore accademico e del supervisore professionale;
 - gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - il numero dei crediti che si intendono conseguire. I crediti formativi sono attribuiti secondo il normale criterio di valutazione per cui 1 credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente. Nel caso dell'esperienza di stage, a 2 ore di lavoro presso l'istituzione corrisponde 1 ora di lavoro autonomo.
 - l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda (durata dello stage e orario di attività);
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;



Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento lo stagista è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

L'Università degli studi di Siena assicura lo/gli stagista/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile con apposita polizza stipulata presso compagnia assicurativa privata. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è obbligato a segnalare immediatamente l'evento all'Università degli Studi di Siena, che provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata annuale. Il rinnovo avverrà previo accordo tra le parti.

Siena, 11/03/05

Il Presidente Nazionale ANOLF
Oberdan Ciccocioppo

A.N.O.L.F. NAZIONALE
Via Salaria n. 89
00198 ROMA

IL PRESIDE
Prof. Antonio Cardini

